

# PROVINCIA DI MANTOVA

## **ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 1327 20/11/2018**

Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

**ISTRUTTORE:** GALEAZZI GIAMPAOLO

**OGGETTO:**

DITTA MOGLIA ENERGIA SOC.AGR. A R.L. DI CREMONA E IMPIANTO IN MOGLIA (MN) IN VIA CASAZZA N.9.  
ATTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE N.21/107 DEL 14/09/11 E SUCC.MOD. DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI. MODIFICHE NON SOSTANZIALI IN CORSO D'ESERCIZIO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA - EX ART.14, C.2, LEGGE N.241/1990 E S.M.I.

## **IL DIRIGENTE DELL'AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE**

### **DECISIONE**

Sono autorizzate modifiche non sostanziali all'impianto di cui all'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/107 del 14/09/11 e succ.mod., avente ad oggetto *“Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili”* rilasciata alla Ditta MOGLIA ENERGIA SOC.AGR. a r.l. con sede legale in Cremona – Via Marcantonio Ingegneri n.4 e impianto in Moglia (MN) in Via Casazza n.9.

Il presente atto costituisce anche determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14, c.2, della Legge n.241/1990 e s.m.i.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

L'esito della Conferenza di Servizi svolta in forma semplificata e in modalità asincrona, ha sancito i presupposti di fatto e di diritto previsti dall'ordinamento per l'adozione della presente determinazione di conclusione dei lavori e ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali in corso d'esercizio all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui si tratta.

### **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Il Sig. Macconi Cesare in qualità di legale rappresentante della Ditta MOGLIA ENERGIA SOC.AGR. a r.l., ha compilato nella piattaforma regionale MUTA in data 19/05/18 - pratica FER AU *“FERA 82413”* - una richiesta di modifiche non sostanziali all'impianto autorizzato, in atti provinciali prot.n.21188 del 22/05/18.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.118 del 19/05/2016 *“Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'art.281, comma 5, del Decreto Legislativo n.152 del 2006”*, la Ditta ha presentato la nota, in atti provinciali prot.n.38424 del 02/09/2016, ai fini dell'aggiornamento dei limiti emissivi del cogeneratore.

L'impianto è in esercizio e con il presente provvedimento non vengono modificate la produzione di energia - potenza elettrica pari a 999 kWe, la potenza termica nominale complessiva pari a 2.412 kWt e la parte impiantistica.

La Provincia di Mantova, in qualità di Autorità Competente procede, in base all'istruttoria tecnica, a concedere le autorizzazioni con gli atti conseguenti, nel termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza; tali termini sono sospesi in caso di richiesta di integrazioni e chiarimenti.

### **ISTRUTTORIA**

Il Responsabile del procedimento, considerate tali modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art.5 del D.L.vo n.28 del 03/03/11, ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzativo di recepimento delle modifiche proposte, con nota trasmessa via PEC, prot.n.29672 del 16/07/18, ha avviato, ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. e della L.n.241/90 e s.m.i., il procedimento relativo alle

modifiche non sostanziali all'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui si tratta e convocato la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, comunicando alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento che:

*“- entro il termine perentorio di 15 giorni ..... possono richiedere, ai sensi comma 7 dell'art.2 della L.241/90 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;  
- entro il termine perentorio di 30 giorni,.....devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;  
- solo nel caso in cui nel procedimento si verificano le condizioni di cui al comma 6 dell'art.14 – bis della L.241/90 e s.m.i., la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'art.14-ter, .....è fissata per il giorno 04/09/18 ...”.*

Pertanto, i termini perentori entro i quali le Amministrazioni coinvolte dovevano:

- richiedere integrazioni o chiarimenti è decorso il 31/07/2018;
- rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 15/08/2018.

Entro il termine di cui sopra, è stato acquisito l'atto di assenso dal Comune di Moglia, con nota pervenuta via PEC in atti provinciali prot.n.31942 del 01/08/2018, con il quale

*“...trasmette parere favorevole con le seguenti prescrizioni:*

- Presentazione del piano del traffico.....;*
- Presentazione di elaborato planimetrico aggiornato.....;*
- Venga implementata la barriera mitigativa verde esistente.....”.*

La Ditta MOGLIA ENERGIA SOC.AGR. a r.l., vista la nota del Comune sopra citata, ha trasmesso integrazioni volontarie, in atti provinciali prot.n.34157 del 22/08/2018, relative:

- al nuovo piano del traffico che, a seguito del nuovo piano di alimentazione, prevede una diminuzione del numero complessivo dei mezzi di trasporto sia in ingresso che in uscita dall'impianto;
  - alla nuova planimetria dell'impianto aggiornata,
- e di poter concordare direttamente con il Comune di Moglia, l'implementazione della barriera mitigativa verde.

Il Comune di Moglia, vista la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta, con nota in atti provinciali prot.n.35425 del 03/09/2018, in merito al parere favorevole già espresso e sopra riportato, ha ribadito quanto già prescritto limitatamente alle misure di mitigazione, integralmente riportate nel dispositivo del presente atto.

Inoltre, in data 22/08/2018, è pervenuta via PEC, dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova la nota in atti provinciali prot.n.34243, con la quale è stata trasmessa l'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio – prot.n.0002660 del 06/03/2018.

### **Descrizione delle modifiche non sostanziali**

La richiesta è finalizzata alla modifica del piano di alimentazione dell'impianto (che passa da 26.897 t/anno ad un totale di 25.657 t/a) mediante la riduzione di una parte delle colture dedicate e con l'impiego di 1.000 t/anno di sottoprodotti di origine vegetale (sottoprodotti della lavorazione/pulitura dei cereali quali cereali spezzati, farine varie, lolla e pula di cereali, crusche di cereali, tritello, farinaccio, farinetta, ecc.) che presentano un elevato tenore sia di sostanza secca che di sostanza organica.

La fornitura di tali sottoprodotti, rientranti nella qualifica di sottoprodotti ai sensi della normativa vigente in materia- art.184 bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., sarà garantita da un contratto con l'agro-industria dedita all'attività di macinazione e trasformazione dei cereali alimentare e commercializzazione di semole e farine per l'alimentazione umana, allegato alla documentazione presentata e sottoscritto dalle parti in data 14/05/2018.

Pertanto, con la presente modifica, l'impianto di biogas verrà alimentato dalle seguenti biomasse:

Biomassa	Quantità t/a
letame bovino	<b>5.765</b> t/anno
liquame bovino	3.513 t/anno
insilato di mais	8.600 t/anno
insilato di sorgo	2.800 t/anno
insilato di cereali autunno vernini	2.800 t/anno
farine e sottoprodotti ind.molitoria	1.000 t/anno
totale	<b>24.478 t/a</b>
a cui si aggiungono le acque di ricircolo	1.179 t/anno
per un totale di circa	<b>25.657 t/anno.</b>

L'utilizzo nell'impianto dei sottoprodotti di origine vegetale ad elevato potenziale metanigeno comporta la produzione di una minore quantità di digestato (da 22.075 t/a a 20.546 t/a).

*Gestione dei sottoprodotti della lavorazione/pulitura dei cereali:*

Vengono acquistati nel corso dell'intero anno, da azienda agro-industriale specializzata nell'attività di macinazione e trasformazione dei cereali alimentari e commercializzazione di semole e farine per l'alimentazione umana, con contratto di fornitura al fine di garantire la tracciabilità della biomassa.

La Ditta dichiara che tali sottoprodotti, avendo un tenore di sostanza secca pari o superiore all'80%, non presentano problemi di degradazione o di produzione di percolati e il trasporto viene realizzato per mezzo di camion motrice avente una capacità di carico di circa 14 tonnellate a viaggio.

Si prevede 1 consegna a settimana, al fine di fornire all'impianto di biogas un sottoprodotto in base alle necessità e caricato tempestivamente nella tramoggia dotata di copertura (consumo giornaliero di circa 3,00 tonnellate).

I sottoprodotti sfarinati verranno scaricati temporaneamente in una zona dedicata di una delle trincee degli insilati, avente dimensione mt.12 x mt.7, delimitata con New Jersey; tale area consente da un lato, l'ingresso e l'uscita in retromarcia del camion con rimorchio senza alcun tipo di intralcio e dall'altro lato, una gestione separata dalle altre biomasse vegetali insilate nelle trincee.

Lo stoccaggio delle suddette biomasse palabili nell'area di scarico temporaneo sarà di breve durata (alcuni giorni) al fine di evitare polveri e dilavamento. Nel caso di prodotto allo stato sfuso, il cumulo viene coperto con un telo di plastica impermeabile (telone in pvc); in alternativa se il sottoprodotto viene consegnato all'interno di sacconi di carta o di plastica, non si rende necessaria la copertura.

Sulla trincea dedicata allo scarico dei sottoprodotti sfarinati, vengono installati in modo fisso, ugelli umettanti temporizzati, al fine di limitare la diffusione di eventuali polveri.

L'area dedicata allo stoccaggio delle biomasse è rappresentata nella planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le modifiche di cui sopra, non comportano variazioni impiantistiche, né del sistema di gestione delle acque e dei colaticci e non comporta la modifica quali-quantitativa del

combustibile (biogas), delle emissioni acustiche e delle emissioni derivanti dal cogeneratore.

Inoltre:

- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.118 del 19/05/2016 "*Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'art.281, comma 5, del Decreto Legislativo n.152 del 2006*", vista la nota della Ditta sopra citata, con il presente atto si provvede anche ad aggiornare i limiti emissivi del cogeneratore, riportati nell'Allegato Tecnico A, cap. "**EMISSIONI IN ATMOSFERA**", parte integrante e sostanziale dell'Atto Dirigenziale n.21/107 del 14/09/11 e s.m.i., sostituendoli con i nuovi valori, previsti anche dalla Regione Lombardia con D.G.R. n.3934 del 06/08/2012;

- in applicazione ai disposti emanati dalla Regione Lombardia, con la Circolare in atti provinciali prot.n.30831 del 01/07/14, la Ditta dovrà provvedere ad inviare un cronoprogramma dei lavori per l'installazione di una copertura con struttura permanente, rigida, flessibile o flottante delle vasche di stoccaggio finale del digestato.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

Il presente atto costituisce anche determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'ex art.14, c.2, della Legge n.241/1990 e s.m.i., svoltasi in forma semplificata e in modalità asincrona, come previsto dall'art.14-bis, comma 5, della citata Legge, indetta e svolta come chiaramente specificato nelle premesse di cui sopra, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, per il rilascio alla Ditta MOGLIA ENERGIA SOC.AGR. a r.l., con sede legale in Cremona – Via Marcantonio Ingegneri n.4 e impianto in Moglia (MN) in Via Casazza n.9, delle modifiche non sostanziali all'impianto di cui all'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/107 del 14/09/11 e succ.mod.

Il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 147 giorni in relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività assegnate.

Per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento che adotta il provvedimento finale, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della Legge n.241/1990 come introdotto dalla art.1 comma 41 della L.n.190/2012).

## **RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

### **Richiamati:**

- \* il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- \* la Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- \* il D.L.vo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- \* il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

\* il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;

\* il D.M. 6 luglio 2012;

\* la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 “Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....”:

- il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Sistemi Informativi e Innovazione, prot. n. 55445 del 21/12/2017, di attribuzione dell’incarico nella posizione organizzativa denominata “*Servizio Inquinamento e Rifiuti - SIN - AIA*” al Dott. Giampaolo Galeazzi;

- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento Dott. Giampaolo Galeazzi per le modifiche non sostanziali all’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

adotta la **DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA** della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14, c.2, della Legge n.241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e in modalità asincrona, come previsto dall’art.14-bis, comma 5, della citata Legge, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, finalizzata al positivo accoglimento della richiesta della Ditta MOGLIA ENERGIA SOC.AGR. a r.l., di modifiche non sostanziali all’impianto di produzione di energia elettrica da FER di cui all’Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/107 del 14/09/11 e succ.mod.

e contestualmente,

## **AUTORIZZA**

la Ditta MOGLIA ENERGIA SOC.AGR. a r.l., con sede legale in Cremona – Via Marcantonio Ingegneri n.4, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art.12 del Decreto Legislativo n.387/2003 e s.m.i., alle modifiche non sostanziali in corso d’esercizio all’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Moglia (MN) in Via Casazza n.9, autorizzato con l’Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/107 del 14/09/11 e succ.mod., come dettagliate nel capitolo sotto riportato, che integra e sostituisce alcune parti dell’Allegato Tecnico A all’Atto n.21/107 del 14/09/11, come modificato dall’Allegato Tecnico A1 dell’Atto Dirigenziale n.21/319 del 03/12/2012.

### **Descrizione delle modifiche non sostanziali**

Con il presente atto vengono approvate modifiche non sostanziali all’esercizio dell’impianto di cui si tratta, relative:

1) alla modifica del piano di alimentazione (che passa da 26.897 t/anno a 25.657 t/a) mediante la riduzione di una parte delle colture dedicate e l’impiego di 1.000 t/anno di sottoprodotti di origine vegetale (sottoprodotti della lavorazione/pulitura dei cereali quali cereali spezzati, farine varie, lolla e pula di cereali, crusche di cereali, tritello, farinaccio, farinetta, ecc.), rientranti nella qualifica di sottoprodotti ai sensi della normativa vigente in materia - art.184 bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., garantita da un contratto con l’agro-industria dedita all’attività di macinazione e trasformazione dei cereali alimentare e commercializzazione di semole e farine per l’alimentazione umana.

Con il presente atto, si autorizza l’alimentazione dell’impianto di biogas con le seguenti biomasse:

Biomassa	Quantità t/a
letame bovino	5.765 t/anno
liquame bovino	3.513 t/anno
insilato di mais	8.600 t/anno
insilato di sorgo	2.800 t/anno
insilato di cereali autunno vernini	2.800 t/anno
farine e sottoprodotti ind.molitoria	1.000 t/anno
totale	<b>24.478 t/a</b>
a cui si aggiungono le acque di ricircolo	1.179 t/anno
per un totale di circa	<b>25.657 t/anno.</b>

L'utilizzo nell'impianto dei sottoprodotti di origine vegetale ad elevato potenziale metanigeno comporta la produzione di una minore quantità di digestato (da 22.075 t/a a 20.546 t/a).

La tabella di cui sopra, sostituisce la ricetta di alimentazione dell'impianto di biogas riportata nel Capitolo *"Descrizione dell'impianto e del processo"* dell'Allegato Tecnico A1 dell'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/319 del 03/12/12.

Durante tutte le fasi di movimentazione delle biomasse sono adottate precauzioni al fine di evitare imbrattamenti sui piazzali e altre emissioni di carattere polverulento ed odorigeno.

*Gestione dei sottoprodotti:*

Vengono acquistati nel corso dell'intero anno, da azienda agro-industriale specializzata nell'attività di macinazione e trasformazione dei cereali alimentari e commercializzazione di semole e farine per l'alimentazione umana, con contratto di fornitura al fine di garantirne la tracciabilità.

La Ditta dichiara che tali sottoprodotti, avendo un tenore di sostanza secca pari o superiore all'80%, non presentano problemi di degradazione o di produzione di percolati.

Il trasporto viene realizzato per mezzo di camion motrice (capacità di carico di circa 14 tonnellate a viaggio), prevedendo una consegna a settimana in base alle necessità, e caricato tempestivamente nella tramoggia coperta (consumo giornaliero circa 3 tonnellate).

I sottoprodotti sfarinati vengono scaricati temporaneamente in una zona dedicata (dimensione mt.12 x mt.7), di una delle trincee degli insilati, delimitata con New Jersey per una gestione separata dalle altre biomasse vegetali insilate, come individuata nella planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Nel caso di prodotto allo stato sfuso, il cumulo viene coperto con un telo di plastica impermeabile (telone in pvc) mentre, se il sottoprodotto viene consegnato in sacconi di carta o di plastica, non si rende necessaria la copertura.

Sulla parte di trincea dedicata allo scarico dei sottoprodotti sfarinati, vengono installati in modo fisso, ugelli umettanti temporizzati, al fine di limitare la diffusione di eventuali polveri.

2) A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.118 del 19/05/2016 *"Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'art.281, comma 5, del Decreto Legislativo n.152 del 2006"* e come previsto anche dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n.3934 del 06/08/2012, si provvede ad aggiornare i limiti emissivi del cogeneratore, che sostituiscono quelli riportati nell'Allegato Tecnico A, cap. "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale dell'Atto Dirigenziale n.21/107 del 14/09/11.

Pertanto il cap. **"EMISSIONI IN ATMOSFERA"** è così sostituito:

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Le emissioni del cogeneratore devono rispettare i valori limiti previsti dalla D.G.R. n.3934 del 06/08/2012 della Regione Lombardia, al capitolo 7.3 "Motori" a biogas, e precisamente:

Inquinanti	Limite Emissione motore mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	400
NH <sub>3</sub> (in caso di utilizzo di sistemi di abbattimento ad urea/ammoniaca)	5
CO	250
SO <sub>2</sub>	150
COT (esclusi i metanici)	100
POLVERI	10
HF	2
HCl	5

I valori limite si intendono rispettati se il biogas al momento dell'alimentazione risponde ai seguenti requisiti chimico fisici:

- Zolfo ridotto (come H<sub>2</sub>S) < 0.1% v/v
- Cloro < 50 mg/Nmc)

Per i composti metanici (CH<sub>4</sub>) gli stessi dovranno essere sottoposti ad un controllo conoscitivo eseguito alla messa a regime dell'impianto e periodicamente con frequenza semestrale (valore emissioni espresso in mgC/Nm<sup>3</sup> al 5% di O<sub>2</sub>).

Tali valori limite di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi secchi pari al 5% in volume e intesi come valori medi orari e applicati durante il normale funzionamento dell'impianto con esclusione dei periodi di avviamento/spegnimento, anomalie e guasti.

Oltre ai valori di cui sopra, il protocollo analitico dovrà comprendere anche le misure di portata, temperatura ed umidità dell'effluente gassoso emesso.

La Ditta, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, deve inviare alla Provincia di Mantova, al Comune di Moglia, all'ARPA di Mantova e all'A.T.S. Val Padana di Mantova:

- \* in applicazione ai disposti emanati dalla Regione Lombardia, con la Circolare in atti provinciali prot.n.30831 del 01/07/14, un cronoprogramma dei lavori per l'installazione di una copertura con struttura permanente, rigida, flessibile o flottante sulle vasche di stoccaggio finale del digestato;
- \* specifica comunicazione, allegando rapporto fotografico, dell'installazione sulla trincea dedicata allo scarico dei sottoprodotti sfarinati, degli ugelli umettanti temporizzati, al fine di limitare la diffusione di eventuali polveri.

Inoltre, dovrà concordare con il Comune di Moglia, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, le tempistiche per le opere di implementazione della barriera mitigativa verde esistente su tutto il lato della recinzione, richieste dal Comune stesso, *"...realizzando una siepe campestre mista naturaliforme arbore/arbustiva pluristratificata di essenze autoctone a rapido accrescimento formata da n.3 filari costituiti in proporzione omogenea da Pioppo Bianco, Pioppo nero e Salice Bianco (misti). Si preveda un adeguato sistema di irrigazione al fine di garantire il corretto attecchimento e mantenimento dell'impianto..."*, dandone comunicazione (con allegato rapporto fotografico) alla Provincia di Mantova e al Comune di Moglia.

Per le emissioni a carattere odorigeno e in generale per gli episodi di molestia olfattiva, segnalati dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, la Ditta dovrà

concordare con le Autorità competenti, il percorso per la soluzione del problema riscontrato (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulle materie prime o sui sistemi di gestione ambientali adottati dalla Ditta), anche conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n.IX/3018 del 15/02/12.

Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto Dirigenziale n.21/107 del 14/09/11 e successive modifiche ed integrazioni, non modificate o in contrasto con i contenuti del presente provvedimento.

La presente autorizzazione viene notificata alla Ditta MOGLIA ENERGIA SOC.AGR. a r.l. e inviata in copia all'A.R.P.A. di Mantova, all'A.T.S. Val Padana di Mantova, al Comune di Moglia, al Comune di Gonzaga, al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, all'E- Distribuzione S.p.A., al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Cremona, Lodi e Mantova e al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lombardia.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 20/11/2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE  
*(Ing. Renzo Bonatti)*

**IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE N. 76779/2010 DEL 04/10/2010 - Ag. Entrate Dir. Reg. Lombardia**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni